Civile Sent. Sez. 2 Num. 8 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 03/01/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 4192-2017 proposto da:

LULLI ORNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato MAURILIO PRIORESCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO ANDREOLI;

- ricorrente -

contro

2018

2730

NARDECCHIA GASTONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA MAZZOLA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè contro

LULLI LAURETTA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 6892/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MAURILIO PRIORESCHI, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato EMANUELA MAZZOLA, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che :

è stata impugnata da Lulli Ornella la sentenza n. 6892/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata Nardecchia Gastone .

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina.

Quest'ultima , accogliendo la domanda dell'odierno controricorrente e nella contumacia delle parti convenute (fra cui la Lulli Ornella), riteneva l'autenticità della scrittura privata inter partes del 10.4.1973 e trasferiva al Nardecchia il terreno seminativo oggetto della scrittura.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che :

1.- Con l'articolato motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 327, II co. c.p.c. per pretesa "macroscopica violazione" della norma in quanto la Lulli,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avendo dedotto la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (nel corso del quale era rimasta contumace) ed anche il fatto di aver avuto notizia, solo molto tempo dopo, della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Tivoli, aveva proposto ammissibile appello.

1.1- L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'odierna ricorrente , nel giudizio di secondo grado, avrebbe dovuto ottemperare (cosa non fatta) all'onere di dimostrare la data nella quale era venuta a conoscenza della decisione di primo grado, pubblicata l'11.4.2008 ed impugnata il 1°.10.2010, ben oltre, quindi, il termine annuale ampiamente decorso nella fattispecie.

Parte ricorrente sostiene che, in ipotesi, ad essa incombeva il solo onere di "fornire la prova della nullità" della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, giacchè –da quest'ultima- derivava una "presunzione di non conoscenza" .

La medesima ricorrente invoca a sostegno della propria tesi il dictum di Cass., Sez. lav. 16.4.2008, n. 9989.

L'assunto della ricorrente non può essere condiviso.

Infatti, in primo luogo, deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione" (Cass., *Sez.* Terza, Sent. 16 gennaio 2007 , n. 833).

Peraltro la decisione testè citata si inserisce nel conforme contesto di altre analoghe sentenze in tema (ex plurimis : Cass. Sez. Terza, sent. 3 luglio 2008, n. 18243) , che hanno definitivamente chiarito l'aspetto dell'onere probatorio nella fattispecie ed alle quali non può , in questa sede, che farsi rinvio.

In secondo luogo (e decisivamente) l'assunto della Corte territoriale in base al quale è stata ritenuta l'inammissibilità si fonda sulla circostanza che solo de relato l'escusso teste

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comandante della Stazione C.C. di Palestrina ha "dichiarato di aver appreso che l'appellante aveva avuto cognizione della sentenza il 20.7.2010, perché la stessa aveva presentato in data 2.8.2010 una querela nella quale riferiva tale fatto".

In altre parole difetta –ed in ciò sussiste anche mancanza di autosufficienza del ricorso in esame- la stessa valida allegazione della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio notificato. Quest'ultima, infatti, – ed a quanto ancor oggi risulta e non è smentito da apposito giudizio di falso- avvenne " a mani della Sig.ra Lauretta Lulli, dichiaratasi "addetta alla casa" ".

Peraltro, ancora, l'odierna ricorrente adduce di aver appreso della sentenza dai funzionari del Comune in occasione di una procedura di esproprio, ma non risulta –in atti ed al di là della detta insufficiente deposizione del Comandante dei C.C.- apposita prova di tale circostanza.

Il motivo è, quindi, infondato

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Tenuto conto della peculiarità della vicenda e del carattere decisivo assunto dai precedenti giurisprudenziali le spese del giudizio possono essere compensate.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 luglio 2018.

Antonio Orecchio

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 03 GEN. 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale